

4.500

I RELATORI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) all'articolo 221, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. I costi indicati nel comma 10 limitatamente all'assolvimento degli obblighi di servizio universale relativi ad attività di carattere residuale o comunque d'interesse generale gravanti sul Conai e sui consorzi di cui all'articolo 223 sono ripartiti tra questi ultimi e i sistemi autonomi dell'articolo 221-bis al netto di ogni eventuale componente positiva diversa dal contributo ambientale Conai, previa verifica dei costi rilevanti e della loro entità netta da parte di un esperto indipendente scelto congiuntamente dalle parti o, in mancanza, nominato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine le parti concludono un accordo relativo a ciascun materiale d'imballaggio nel rispetto dei principi di proporzionalità, efficienza e tutela della concorrenza e lo trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che può richiedere modificazioni e integrazioni entro sessanta giorni. Ferma l'efficacia di quelli sottoscritti, qualora un accordo non sia raggiunto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita le parti a concluderlo entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali provvede direttamente d'intesa con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Resta fermo l'obbligo dei sistemi autonomi di cui all'articolo 221-bis di organizzare la loro attività con riferimento all'intero territorio nazionale ai sensi del comma 3, lettere a) e c), e si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 224, comma 5-ter";

a-ter) all'articolo 224:

1) al comma 3, lett. n), dopo le parole "nazionali o esteri," sono aggiunte le seguenti parole "o da operatori economici anche non consorziati," nonché le parole "in entrata e in uscita dal territorio nazionale i dati degli operatori economici coinvolti" sono sostituite con "trasferiti sul territorio nazionale, compresi quelli di provenienza o destinazione transfrontaliere, nonché i dati dei relativi soggetti coinvolti";

2) al comma 5-ter, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'accordo di programma quadro di cui al comma 5 stabilisce che i produttori e gli utilizzatori che aderiscono ad un sistema autonomo di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), ovvero ad uno dei consorzi di cui all'articolo 223 assicurano in ogni caso la copertura dei costi di raccolta e di gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata; la copertura di tali costi deve essere assicurata anche qualora gli obiettivi di recupero e riciclaggio siano stati conseguiti o superati attraverso la raccolta su superfici private".».

10.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)

1. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, per tali interventi non trovano applicazione le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.»